

STATUTO dell' "ASSOCIAZIONE GENITORI AUTISTICI NAPOLI ONLUS".

Art.1 (Denominazione, sede, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro, durata)

A norma del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è costituita una organizzazione non lucrativa e di utilità sociale per fini di solidarietà sociale, nella forma dell'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE GENITORI AUTISTICI NAPOLI ONLUS"**, in sigla **"AGAN ONLUS"**.

L'associazione ha sede in Afragola, Corso Meridionale n. 97.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Art.2 (Scopi - Finalità)

L'Associazione, che è democratica ed apartitica, ha natura privata, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed, a tal fine, promuove e persegue, secondo le intuizioni e le pregresse esperienze al riguardo sviluppatesi nei paesi del nord-Europa circa le "FARMY COMMUNITY", l'integrazione sociale, la cultura della solidarietà nell'interesse generale della comunità umana svolgendo la propria attività esclusivamente nei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) beneficenza;
- 3) istruzione - cultura;
- 4) formazione e ricerca
- 5) tutela dei diritti civili.

L'Associazione può perseguire le proprie finalità di solidarietà sociale svolgendo le seguenti attività prevalentemente dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, anche qualora si tratti di associati, e/o loro parenti entro il terzo grado e/o loro affini entro il secondo, nelle condizioni di svantaggio sopra indicate, ed in particolare:

a) - organizzazione e gestione, nel rispetto delle leggi vigenti, di una struttura nell'ambito della regione Campania finalizzata alla realizzazione di una casa famiglia inserita in un contesto rurale per organizzare un contesto di vita mirato alle esigenze di soggetti svantaggiati ed in particolare di quelli affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico, tenuto conto che:

- il contesto agricolo è per sua natura più stabile, facilmente leggibile e ricco di situazioni e stimoli significativi a differenza di quello cittadino, che, invece, per sua natura è fonte continua di iper stimolazione, di stress, di confusione e di ulteriore isolamento;

- l'accogliente atmosfera comunitaria unita a numerose attività in tal contesto espletabili (quali agricoltura, gestione degli animali della corte, trasformazione domestica dei prodotti agricoli; piccoli lavori di artigianato rurale) ed all'assunzione di compiti quotidiani offrono ai soggetti affetti dal predetto disturbo la possibilità di vivere in maniera dignitosa, raggiungendo livelli di autonomia a loro consoni ed al tempo stesso favorendone l'inserimento sociale ed il distacco dalle loro famiglie di origine;

b) - attività educative, tra cui attività didattiche, attività mirate alla gestione di laboratori volte allo sviluppo e alla crescita dei soggetti sopraindicati;

c) - attività di formazione, realizzate direttamente o con la collaborazione di terzi;

d) - promuovere servizi assistenziali e di inserimento sociale dei propri assistiti;

e) - stabilire rapporti e convenzioni con enti pubblici e privati;

f) - stabilire e mantenere relazioni con persone, enti ed associazioni, organismi nazionali ed esteri interessati allo studio della sindrome autistica;

g) - pubblicazione ed edizione di articoli, libri e pagine web, anche volti alla diffusione dell'attività svolta ed allo scambio di informazioni con strutture analoghe, per il reciproco giovamento.

E' espressamente vietato svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque non in via prevalente; al riguardo ed in particolare l'associazione può promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi agli occasionali visitatori e/o sovventori.

E' altresì tassativamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In particolare l'attività statutaria riconducibile all'assistenza sociale e socio-sanitaria, alla beneficenza, all'istruzione - cultura, alla formazione ed alla tutela dei diritti Civili è destinata ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati ed

esemplificativamente a vantaggio prevalentemente dei predetti soggetti affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico, nonché anche a vantaggio di: disabili fisici, altri disabili psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, tossico-dipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti; componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Art. 3 (Associati, criteri di ammissione ed esclusione)

Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione e quelli che vi hanno successivamente aderito.

Per aderire all'associazione occorre presentare domanda scritta, con cui l'aspirante associato dichiara di accettare integralmente lo statuto dell'associazione. Sulla domanda di adesione delibera motivatamente il consiglio direttivo dandone comunicazione all'interessato. L'adesione diviene comunque efficace solo dopo la delibera del consiglio direttivo e comunque dopo il versamento della quota associativa dovuta. Gli associati hanno tutti uguali diritti, sono tenuti all'impegno nell'attività dell'associazione, all'osservanza delle norme dello statuto e di quant'altro deliberato dagli organi associativi. La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione.

L'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo delibera l'esclusione dell'associato qualora lo stesso abbia compiuto attività lesive del prestigio dell'associazione ovvero si sia dimostrato indegno di continuare a farne parte, ovvero ancora, benché sollecitato, sia in ritardo nel pagamento delle quote associative e/o dei contributi per gli importi annualmente stabiliti dal consiglio direttivo.

E' vietata la partecipazione temporanea degli associati alla vita associativa.

La qualità di associato e la relativa quota associativa non sono trasmissibili ad alcun titolo. In ogni caso l'associato che per qualsiasi motivo cessa di appartenere all'associazione (o i suoi eredi) non può chiedere la restituzione della quota ed eventuali altri apporti versati, nè può vantare alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

Art.4 (Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati:

a) - purché in regola con il pagamento della quota associativa e dei contributi nell'ammontare fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, hanno i diritti di: frequentare i locali dell'associazione e partecipare alle attività associative; partecipare alle assemblee

ed esercitarvi il diritto di parola e di voto specie per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; recedere dall'associazione;

b) - hanno gli obblighi di: rispettare lo statuto e le delibere degli organi associativi; versare la quota associativa ed i contributi nell'ammontare fissato annualmente dal Consiglio Direttivo; partecipare attivamente all'attività dell'associazione, secondo i programmi annualmente deliberati.

Art.5 (Organi - gratuità delle cariche)

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo, tra i cui componenti vengono designati il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo comunque il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute.

Art.6 (assemblea)

Tutti gli associati, purchè in regola col pagamento di quanto dovuto all'associazione, hanno il diritto di partecipare all'assemblea e di prendere parte al voto. La partecipazione dell'associato all'assemblea è personale o a mezzo di rappresentante designato con delega scritta, che deve essere conferita necessariamente ad altro associato. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo, ovvero quando gliene facciano richiesta almeno un decimo degli associati. Se il presidente, benchè richiesto, non vi provvede nei successivi venti giorni, la convocazione dell'assemblea può essere effettuata da uno qualsiasi dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il 31 dicembre, per la definizione degli indirizzi generali dell'attività associative, proposti dal Consiglio Direttivo, da svolgere nell'anno successivo e per l'approvazione del relativo bilancio preventivo. L'assemblea ordinaria delibera inoltre su: nomina dei componenti il consiglio direttivo, con designazione tra gli stessi del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario; approvazione dei regolamenti interni proposti dal consiglio

direttivo; altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge o dallo statuto ovvero sottoposti al suo esame con l'avviso di convocazione.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e liquidazione dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo.

L'assemblea è convocata, anche fuori della sede associativa, con avviso scritto fatto pervenire a tutti gli associati con lettera consegnata a mano con ricevuta sottoscritta dal destinatario ovvero con raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica.

L'avviso di convocazione, che deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, sia per la prima che per la eventuale seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima), e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette sono validamente costituite le assemblee totalitarie, quelle cioè in cui siano presenti tutti gli associati aventi diritto al voto e tutti i componenti del consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria: è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; delibera sempre col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria: è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati; delibera sempre col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche statutarie e le altre delibere dell'assemblea straordinaria devono essere comunque formulate nel rispetto delle disposizioni inderogabili del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Le votazioni si effettuano sempre con scrutinio palese.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, ovvero, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza anche di questi dall'associato di volta in volta designato dall'assemblea stessa. Chi presiede l'assemblea è assistito da un segretario, nominato di volta in volta dall'assemblea. Spetta al presidente dell'assemblea di dirigerne i lavori, constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto in assemblea.

Le riunioni e le deliberazioni delle assemblee devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio. In ogni caso i verbali assembleari sono liberamente consultabili dagli associati.

Art.7 (Consiglio Direttivo)

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri, da un minimo di quattro ad un massimo di nove, in conformità della delibera dell'assemblea che di volta in volta procede alla nomina.

I componenti del consiglio direttivo devono essere eletti tra gli associati, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore ad un triennio, e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo, nel corso del mandato, venga meno uno dei componenti del consiglio direttivo, lo stesso provvede a sostituirli per cooptazione.

I consiglieri così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

Se tuttavia, per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, questo si intende interamente decaduto ed i consiglieri superstiti devono convocare senza indugio l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In particolare il consiglio direttivo: nomina tra i suoi componenti - qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto dell'elezione - il presidente, il vice-presidente ed il segretario; predispone annualmente il programma delle attività e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea -che può apportarvi modifiche-; dà attuazione al programma annuale dell'associazione approvato dall'assemblea cui relaziona successivamente sull'attività svolta nell'anno precedente; cura la gestione organizzativa, economica e disciplinare dell'associazione; assume il personale; delibera sull'ammissione di nuovi associati e sulla loro esclusione; emana regolamenti attuativi dello statuto; vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti; dà esecuzione alle delibere dell'assemblee; delibera sui bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; stabilisce annualmente l'ammontare delle quote e degli altri contributi dovuti dagli associati; designa tra gli associati eventuali responsabili cui attribuire il compito di sovrintendere e meglio organizzare particolari attività associative; delibera la stipula dei contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione; compie ogni altro atto attinente la gestione associativa, esclusi solo quelli che dalla legge e dallo statuto sono riservati all'altrui competenza; ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di sua competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il consiglio direttivo deve riunirsi, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno, in tempo utile per la preparazione dei lavori delle corrispondenti assemblee ordinarie. Il

consiglio direttivo si riunisce presso la sede associativa o altrove ed è convocato dal presidente di sua iniziativa nonchè tutte le volte che gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Se il presidente, benchè richiesto, non vi provvede nei successivi venti giorni, la convocazione del consiglio può essere fatta da due consiglieri.

L'avviso di convocazione: deve contenere l'indicazione della data, luogo ed ora dell'adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione, con l'elenco delle materie da trattare; deve essere redatto per iscritto; deve essere fatto pervenire a tutti i consiglieri con lettera consegnata a mano con ricevuta sottoscritta dal destinatario ovvero con raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata; deve essere inviato con un preavviso di almeno dodici giorni sulla data dell'adunanza; nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma mai inferiore a tre giorni.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal vice-presidente ed in mancanza anche di questi dal consigliere eletto di volta in volta dal consiglio.

Il consiglio direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Occorre tuttavia il voto favorevole dei due terzi dei presenti per le deliberazioni relative all'ammissione ed esclusione degli associati.

Le votazioni sono effettuate sempre a scrutinio palese.

Delle riunioni e deliberazioni sarà redatto verbale firmato da chi presiede l'adunanza e dal consigliere segretario. In ogni caso i verbali del consiglio sono liberamente consultabili dagli associati.

Art.8 (Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente: ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo, ne proclama i risultati e sottoscrive i verbali; dà esecuzione ai deliberati dell'assemblea e del consiglio Direttivo; può nominare procuratori, attribuendo il potere di compiere singoli atti o categorie determinate di atti.

Dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; l'assemblea può revocarlo dalla carica qualora, benchè ritualmente richiesto, non abbia provveduto nei venti giorni alla convocazione dell'assemblea e/o del consiglio direttivo.

Il presidente in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal consigliere nominato Vice-Presidente e, in mancanza anche di questi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art.9 (Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati; provvede al disbrigo della corrispondenza; é responsabile della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; assiste il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo; é a capo del personale.

Art.10 (Fondo comune e Risorse economiche)

Il fondo comune dell'associazione, dal quale la stessa trae le sue risorse economiche, è costituito da: quote periodicamente versate dagli associati; contributi degli stessi; donazioni e lasciti testamentari; contributi e finanziamenti di enti e soggetti sia pubblici, anche internazionali, che privati; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, svolte nei limiti consentiti; beni acquistati col reimpiego di detti mezzi finanziari. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento con firma del Vice-Presidente, senza che da alcuno possa eccepirsi carenza o imprecisione di poteri.

E' tassativamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota dovuta dagli associati per ciascun esercizio associativo.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota e dei contributi per gli importi annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 (Quota associativa)

La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente dal consiglio direttivo.

Detta quota associativa è dovuta con cadenza annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione e non sono considerati associati ai fini del calcolo del quorum costitutivo. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

Art.12 (Esercizio - Bilancio)

L'esercizio associativo ha durata annuale, con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo esercizio, che inizia con la costituzione dell'associazione e termina il 31 dicembre del relativo anno.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo rispettivamente prevedono e documentano contabilmente l'attività dell'associazione in ciascun esercizio. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono la data dell'assemblea convocata per l'approvazione per essere liberamente consultabili dagli associati.

Dal bilancio consuntivo, che va approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono risultare, tra l'altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio preventivo va approvato entro il mese di dicembre dell'anno precedente.

Art.13 (Scioglimento)

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea straordinaria appositamente convocata.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo all'esito della liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 (Rinvio)

1 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 (Rinvio)

Per quanto non previsto si rinvia al D.Lgs. 460/1997, al Codice Civile ed alle disposizioni normative in materia.

